Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 273**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 novembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 settembre 1947, n. 1276.

Modificazione dell'art. 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la difesa, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'art. 73 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

« A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:

1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;

2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;

3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SFORZA — SCELBA — CINGOLANI — GRASSI — DEL VECCHIO — PELLA — TOGNI — SEGNI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° ottobre 1947, n. 1277.

Proroga al 1° luglio 1948 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, concernente l'indennità dei testimoni in materia civile e penale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1946, n. 18;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto-legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, si applicano dal 1° luglio 1947 al 1° luglio 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 117. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° ottobre 1947, n. 1278.

Proroga al 1° luglio 1948 della efficacia del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 468, concernente l'adeguamento degli onorari e rimborso delle spese di viaggio spettanti ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate, in materia civile, dall'autorità giudiziaria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1946, n. 468;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1946, n. 468, si applicano dal 1° luglio 1947 al 1° luglio 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1947, n. 1279.

Modificazioni alle norme relative alla liquidazione delle retribuzioni in favore degli incaricati di operazioni demaniali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio dello Stato, approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 401, che modifica le norme predette;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La competenza per vacazione, la indennità di soggiorno e la indennità chilometrica su via ordinaria, dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica, sono elevate al decuplo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 105. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1947, n. 1280.

Proroga delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 111, sull'adeguamento dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, concernente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, convertito nella legge 6 dicembre 1928, numero 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione della facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 23 agosto 1946, n. 111, sull'adeguamento dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi dell'Amministrazione stessa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni riguardanti le modifiche al regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulla determinazione dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 23 agosto 1946, n. 111, continuano ad avere effetto fino al 31 dicembre 1947.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo hanno effetto a decorrere dal 27 settembre 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 134. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1947, n. 1281.

Nuovo termine per la liquidazione dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 305, che dispone la messa in liquidazione dell'Istituto nazionale « Luce »;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il termine massimo per la ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale « Luce » è fissato al 29 febbraio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 148. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947, n. 1282.

Disposizioni sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali e sulla indennità di Gabinetto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;

Visto il regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fino a quando il trattamento economico per le missioni dei dipendenti statali non sia stato riveduto con norme di carattere organico, l'indennità di missione (diaria e supplemento di pernottazione) di cui all'art. 1 — con la maggiorazione prevista dall'art. 26 — del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 gennaio 1947, n. 7, è aumentata del 70 %.

L'indennità integrativa prevista dall'art. 3 del citato decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, è concessa in misura pari all'intero supplemento di pernottazione — escluso l'aumento di cui al primo comma — per qualunque località di missione indipendentemente dalla popolazione del relativo Comune ed è dovuta per tutta la durata dell'assenza dalla ordinaria residenza, ivi compreso il tempo impiegato nel viaggio, seguendo, per altro, le medesime graduali riduzioni alle quali è soggetta l'indennità di missione.

L'aumento di cui al primo comma del presente articolo non ha effetto per le missioni inferiori a 24 ore che comportino soltanto aliquote della diaria e del supplemento di pernottazione nè su qualsiasi altra indennità o compenso commisurati all'indennità di missione.

Art. 2.

L'indennità di Gabinetto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, è stabilita nella misura mensile pari all'importo del compenso corrispondente al seguente numero di ore di lavoro straordinario — inerente al grado rivestito o al grado a cui gli estranei addetti ai Gabinetti dei Ministri e alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato sono parificati nel trattamento economico — considerato come prestato in ore diurne feriali da personale in servizio in Comuni con oltre 300.000 abitanti:

a) cento ore per il personale dei gradi 5° e superiori;

b) centoquindici ore per il personale di grado 6°;

c) centoventi ore per il personale dei gradi 7° e inferiori.

Ai Capi di Gabinetto ed ai Segretari particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, aventi grado inferiore rispettivamente al 5° e al 6°, l'indennità di Gabinetto è attribuita nella misura (numero delle ore e compenso orario) inerente a questi ultimi gradi.

Al personale che fruisce dell'indennità di Gabinetto non possono essere corrisposti i compensi per il lavoro straordinario compiuto oltre l'orario normale.

Art. 3.

La disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo si applica anche per il trattamento di missione.

Art. 4.

Per il personale subalterno in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato il limite massimo di ore di lavoro straordinario risultante dal combinato disposto dei commi secondo e quarto dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è elevato a centoventi.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 141. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 novembre 1947, n. 1283.

Istituzione di un'addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 348 e 7 giugno 1945, n. 386, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 27 dicembre 1946, n. 469, recanti provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1948 è dovuta un'addizionale straordinaria dell'uno per cento dell'entrata imponibile in aggiunta alle aliquote vigenti in materia di imposta generale sull'entrata a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni, tanto nei riguardi dell'aliquota normale che delle aliquote speciali stabilite nelle vigenti norme, siano tali aliquote dovute per ogni singolo atto economico che in base a particolari regimi di imposizione.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti indicati nell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, la detta addizionale è ridotta a metà.

L'addizionale di cui ai precedenti commi è dovuta anche per le importazioni dall'estero.

Art. 2.

Per le categorie di entrate per le quali l'imposta viene corrisposta in abbonamento in base a canoni ragguagliati al volume degli affari ovvero in base a quote fisse a norma delle disposizioni ministeriali emanate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, l'addizionale di cui al precedente articolo è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1948.

Per i prodotti per i quali l'imposta si corrisponde in base ad aliquote condensate a norma delle disposizioni richiamate al precedente comma, la detta addizionale è parimenti dovuta dal 1° gennaio 1948, ed è commisurata al numero presunto degli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti stessi e che vengono presi a base per la determinazione dell'aliquota condensata.

Art. 3.

Per l'applicazione del presente decreto restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle riguardanti il diritto di rivalsa ed i modi e termini di pagamento.

Art. 4.

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 novembre 1947, n. 1284.

Determinazione dell'aliquota della sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, concernente il nuovo assetto della imposta di negoziazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 154, concernente il ripristino della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, concernente provvedimenti tributari in materia di titoli azionari;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 25 maggio 1945, n. 301, e 14 maggio 1946, n. 420, recanti disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e registro;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'aliquota della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari, stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 154, è fissata nella misura dell'uno per cento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 149. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 novembre 1947, n. 1285.

Modificazione del regime fiscale degli oli minerali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, che modifica il regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 142, che modifica il regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, per i seguenti prodotti petroliferi, sono stabilite come appresso:

Oli greggi, di petrolio naturali:

1) da usare direttamente come combustibili (voce della tariffa 643-*a*-1):

a) nelle caldaie e nei forni	L.	80	per q.le
b) nei motori	»	2.600	»
2) per altri usi (voce 643-*a*-3)	»	3.200	»
benzina (voce 643-*b*-1)	»	8.000	»
acqua ragia minerale (voce 643-*b*-2)	»	5.000	»
petrolio (voce 643-*b*-3)	»	4.000	»

Oli da gas:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-*b*-4-*alfa*):

a) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C.	L.	3.200	per q.le
b) con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15° C.	»	2.600	»
2) per altri usi (voce 643-*b*-4-*beta*)	»	3.500	»

Lubrificanti:

1) oli bianchi (voce 643-*b*-5-*alfa*)	»	10.000	»
2) altri (voce 643-*b*-5-*beta*)	»	8.000	»

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-*b*-6-*alfa*):

a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:

alfa) densi	L.	80	per q.le
beta) fluidi	»	80	»
più L. 16 per ogni unità percentuale di oli distillanti fino a 300° eccedente il 20 %, ma non il 30% per quintale;			
b) nei motori	»	2.600	»
2) per altri usi (voce 643-*b*-6-*gamma*)	»	3.200	»
Paraffina solida	»	600	»
Vaselina:			
a) naturale	»	1.200	»
b) artificiale a base di paraffina	»	5.000	»
Ozocerite greggia	»	160	»
Ceresina	»	400	»

Art. 2.

Le nuove misure di imposta, stabilite con il precedente articolo, si applicano anche sui prodotti che abbiano già assolto le precedenti aliquote di imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nei recinti o nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè sui prodotti comunque viaggianti con bollette di cauzione.

A tal uopo le ditte dovranno fare denunzia delle quantità detenute o viaggianti alla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Restano ferme le agevolazioni fiscali rispettivamente regolate con la tabella *A* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, e con la tabella *B* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 142.

Art. 4.

La maggiore imposta dovuta in base all'art. 2 del presente decreto deve essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %. Detta indennità è ridotta al 2 % quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 5.

Chiunque ometta di presentare la denunzia di cui al precedente art. 2, o presenti denunzia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decupio dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 novembre 1947, n. 1286.

Modificazione al regime fiscale dello zucchero destinato alla fabbricazione di liquori e dolciumi, nonchè al regime fiscale sugli altri prodotti zuccherini.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924 che approvano i testi unici di legge per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sul glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 2 luglio 1903, n. 347, che approva il regolamento per l'applicazione della imposta sullo zucchero;

Visto il regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2136, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 651, e le successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dello zucchero invertito;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1919, e le sue successive modificazioni;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvato con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sullo zucchero destinato alla fabbricazione di dolci, caramelle, confetti, liquori, vini liquorosi, vermouth, marsala ed a qualsiasi altro uso diverso dal consumo diretto della popolazione è dovuta, in aggiunta alla imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine stabilite dall'art. 1 del decreto-legislativo 5 maggio 1947, n. 278, una imposta addizionale di L. 16.000 per ogni quintale di zucchero di 1ª classe e di L. 15.360 per ogni quintale di zucchero di 2ª classe.

E' considerato zucchero destinato al consumo diretto della popolazione e, come tale, esente dall'imposta addizionale prevista nel precedente comma, quello distribuito a cura dell'Alto Commissariato per l'alimentazione con tessera annonaria od in esecuzione di piani da esso predisposti per scopi assistenziali.

E' altresì esente nella misura determinata dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, lo zucchero distribuito per il consumo diretto della popolazione, da altri enti autorizzati dall'Alto Commissariato stesso in base a piani ed a prezzi da questo approvati.

Ferma la riduzione alla metà della normale imposta di fabbricazione accordata con l'art. 2 dell'allegato *B* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allo zucchero destinato ad essere impiegato dalle industrie nella fabbricazione delle marmellate e del latte condensato, per lo stesso zucchero è ridotta pure alla metà l'imposta addizionale di cui al precedente comma.

Ferma altresì la norma di cui al secondo comma del sopracitato art. 2, il tenore zuccherino totale, espresso in zucchero invertito, delle marmellate, fabbricate con zucchero agevolato, non deve essere inferiore in ogni caso al 65 %.

Art. 2.

Le nuove misure d'imposta, rispettivamente stabilite, secondo gli usi, al precedente articolo, si applicano agli zuccheri esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto nelle fabbriche e raffinerie produttrici, nei magazzini vincolati alla finanza, compresi quelli delle fabbriche di marmellate e di latte condensato, nonchè agli zuccheri esistenti nei recinti o nei locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o comunque viaggianti con bolletta di cauzione, anche se abbiano pagato in tutto o in parte l'imposta già in vigore, applicando in tale caso il conguaglio fra l'imposta precedentemente assolta e quella stabilita, secondo gli usi, col presente decreto.

L'imposta addizionale prevista dal precedente art. 1 si applica agli zuccheri già liberi da tributo, da chiunque detenuti in quantità superiore ad un quintale o comunque viaggianti alla data di pubblicazione del presente decreto per essere destinati ad usi diversi dal consumo della popolazione, con tessera annonaria. A tale scopo le ditte dovranno fare denunzia della quantità detenuta o viaggiante entro dieci giorni dalla data suddetta alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, o al più vicino Ufficio doganale o Comando di brigata della guardia di finanza.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido	L. 12.000
glucosio liquido	» 6.000
zucchero invertito liquido, ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 % in peso espresso in zucchero invertito	» 18.000
zucchero invertito liquido, ottenuto dai succhi di uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore ad 84 %. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo o meno di un terzo in peso quando il tenore in acidità sia inferiore a 0,70 %, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche parzialmente decolorato	» 3.000
zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido od avente un contenuto zuccherino superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito	» 21.000

maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel consumo possono servire agli usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;

levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

Art. 4.

L'imposta addizionale dovuta in base al disposto del precedente art. 2, deve essere versata in Tesoreria entro venti giorni dalla notifica della relativa liquidazione.

Art. 5.

Chiunque ometta di presentare la denunzia di cui al precedente art. 2, o presenti denunzia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta frodata o che siasi tentato di frodare, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 6.

Per i ritardati pagamenti delle imposte di fabbricazione, oltre i termini previsti dalle rispettive disposizioni legislative o regolamentari compreso il presente decreto, è applicata una indennità di mora del 6 %.

Detta indennità è ridotta al 2 % quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Le analoghe penalità di mora in materia di imposta di fabbricazione, stabilite in misura diversa, sono sostituite dalle indennità di mora determinate dal presente articolo.

Art. 7.

Le restituzioni d'imposta previste, dalle norme in vigore, per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, zucchero invertito, maltosio e analoghe materie zuccherine sono applicabili anche per la imposta addizionale di cui al precedente art. 1, e saranno effettuate in base ai nuovi carichi di imposta e di addizionale per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

L'art. 8 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 278, è sostituito dal seguente:

La voce del vigente repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali « mosto cotto o concentrato » è modificata come segue:

a) mosto cotto o concentrato, al naturale: come marmellate (voce 44 della tariffa);

b) mosto cotto o concentrato ad un terzo o meno di un terzo in peso, avente una acidità inferiore a 0,70 % calcolata in acido tartarico: come zucchero invertito secondo la specie.

Art. 9.

La bolletta di legittimazione prevista dall'art. 18 del regolamento per l'applicazione della imposta sullo zucchero, approvato con regio decreto 2 luglio 1903, n. 347, deve accompagnare lo zucchero, estratto per il consumo, fino ai depositi destinatari.

I titolari di detti depositi debbono munirsi di registro di carico e scarico nel quale annoteranno, dalla parte del carico, le partite in arrivo con gli estremi delle bollette di legittimazione e, dalla parte dello scarico, i quantitativi man mano esitati con l'indicazione degli estremi delle autorizzazioni di consegna rilasciate da parte delle competenti autorità.

Per lo zucchero, accompagnato da bolletta di legittimazione destinato a ditte che lo impiegano direttamente nella loro lavorazione industriale, lo scarico sul registro di cui al precedente comma deve essere fatto giornalmente con l'indicazione dell'impiego.

Art. 10.

Per il rilascio delle bollette di legittimazione previste in materia di imposte di fabbricazione, è dovuto dalle ditte interessate un compenso di scritturazione di lire 15, per ogni bolletta rilasciata.

Detto compenso è versato direttamente agli incaricati del rilascio di detti documenti.

Nel caso che gli incaricati appartengano al personale dell'Amministrazione finanziaria, essi verseranno le somme introitate per il titolo sopraindicato al capo del rispettivo ufficio o Comando militare che le ripartiranno secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

E' soppresso ogni altro compenso previsto per lo stesso titolo, a carico dello Stato.

Art. 11.

Sono abrogati l'art. 3 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 278; l'art. 2 del testo unico di legge, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, per l'imposta di fabbricazione sul glucosio ed analoghe materie zuccherine; il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 1919, con le sue successive modificazioni.

Lo zucchero destinato alla preparazione del melittosio (speciale alimento zuccherino per le api) nei limiti e sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'Amministrazione finanziaria, sarà tuttavia ammesso allo stesso trattamento fiscale stabilito per lo zucchero destinato alla fabbricazione delle marmellate.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 158. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 giugno 1947, n. 1287.

Limite di spesa per gli acquisti ad economia per il servizio dei materiali del Genio militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1947, possono essere ordinate ad economia spese per il servizio dei materiali del Genio militare — compresi gli acquisti dal commercio — per importi non eccedenti, per ogni singola obbligazione, le lire 300.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 settembre 1947, n. 1288.

Conservazione in via transitoria della Ragioneria centrale del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica presso la Direzione generale dell'assistenza post-bellica del Ministero dell'interno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente le ragionerie delle Amministrazioni centrali e successive disposizioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 22 luglio 1947, n. 808, con il quale viene istituita la Direzione generale dell'assistenza post-bellica presso il Ministero dell'interno;

Considerata l'opportunità di conservare in via transitoria presso tale nuova Direzione generale il preesistente Ufficio della ragioneria centrale presso il soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Ragioneria centrale del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica è conservata in via transitoria presso la Direzione generale dell'assistenza post-bellica del Ministero dell'interno, per i servizi trasferiti a quest'ultimo Ministero.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° marzo 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 122. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1947, n. 1289.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1289. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 100.000 nominali, in buoni del Tesoro 5 %, disposta in suo favore dal prof. Francesco Addarii, con atto pubblico in data 15 giugno 1946, per la istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome del « Prof. Felice Addarii » e da conferirsi, ogni anno, all'autore del miglior lavoro di cardiologia, laureato da non oltre sei anni in una università italiana e, a preferenza, a parità di merito, nell'Università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 settembre 1947, n. 1290.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.

N. 1290. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1291.

Erezione in ente morale della Fondazione « Azzolini », istituita presso l'Università di Modena.

N. 1291. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Azzolini », istituita presso l'Università di Modena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1292.

Autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato per i musei della città di Napoli.

N. 1292. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione fatta allo Stato, per i musei della città di Napoli, dall'avv. Filippo Perrone, consistente in una raccolta di 400 porcellane artistiche del secolo XVIII.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Disposizione relativa al prezzo dello zucchero spettante ai produttori di bietole zuccherine dell'Italia centro-meridionale per la campagna saccarifera 1946-1947.

Per delega del Comitato interministeriale dei prezzi ed in conformità alle determinazioni dallo stesso adottate nella riunione del 22 ottobre 1947, si dispone che sullo zucchero corrisposto ai produttori di bietole zuccherine dell'Italia centro-meridionale per la campagna saccarifera 1946-47 ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1946, n. 86, è esclusa, a favore dei produttori stessi, l'applicazione della quota di maggiorazione di prezzo di L. 4500 al q.le di cui al punto 5) della disposizione dell'Alto Commissario per l'alimentazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1947, n. 40.

Roma, addì 17 novembre 1947

L'Alto Commissario: RONCHI

(4909)

Disposizione relativa al prezzo del latte alimentare alla stalla

Per delega del Comitato interministeriale dei prezzi ed in conformità delle determinazioni adottate dal medesimo nella riunione del 22 ottobre 1947, si stabiliscono, con decorrenza immediata, i seguenti prezzi per il latte alimentare alla stalla per prodotto intero:

L. 45 al litro per le provincie di: Cuneo, Novara, Brescia, Cremona, Mantova, Milano (zona latte industriale), Pavia, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia;

L. 50 al litro per le provincie di: Alessandria, Aosta, Torino, Vercelli, Bergamo, Milano (zona latte alimentare), Belluno, Bolzano, Padova, Trento, Treviso, Udine, Vicenza, Bologna, Frosinone, Viterbo, Campobasso, Avellino, Benevento, Salerno;

L. 55 al litro per le provincie di: Asti, Como, Sondrio, Varese, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Gorizia, Rovigo, Venezia, Ferrara, Firenze, Lucca, Pistoia, Latina, Roma, Caserta, Napoli.

Per le zone nelle quali la produzione lattiera è interamente avviata al consumo attraverso le centrali del latte, in esecuzione di decreti prefettizi attualmente in vigore, emessi in base al regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è riconosciuta sul prezzo base, a compenso dei particolari servizi ai quali la produzione stessa fosse obbligata, una maggiorazione in misura non superiore a lire 4 al litro.

Roma, addì 18 novembre 1947

L'Alto Commissario: RONCHI

(4910)

Disposizione sui prezzi degli alimenti per la prima infanzia

Per delega del Comitato interministeriale dei prezzi ed in conformità alle determinazioni adottate dal medesimo nella riunione del 10 ottobre 1947, sono stabilite, con decorrenza dal 1° novembre 1947, le seguenti percentuali di aumento sui prezzi già autorizzati per i sottoindicati prodotti:

latte in polvere per la prima infanzia, il 25 %;

farine lattee per la prima infanzia, il 35 %.

Tali aumenti potranno essere applicati su tutte le partite di prodotto confezionate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

I prezzi risultanti dall'applicazione delle predette percentuali d'aumento si intendono per merce resa franco stabilimento di produzione, imballo incluso, e sono comprensivi dello sconto a favore dei grossisti in misura non superiore al 5 % dell'ammontare dei prezzi stessi.

Roma, addì 19 novembre 1947

L'Alto Commissario: RONCHI

(4911)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 38 del 20 novembre 1947, riguardanti i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 38 del 20 novembre 1947, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

132. — *Olio di lardo*, franco magazzino del consegnatario, L. 520 al kg.;

delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 500 da versare al Fondo lire.

133. — *Olio di pesce*, franco magazzino del consegnatario, L. 520 al kg.;

delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 500 da versare al Fondo lire.

134. — *Ortaggi essiccati*:

a) per il quantitativo di q.li 1000 già destinati alla Sepral di Torino, franco magazzino Consorzio agrario provinciale, L. 100 al kg.;

delle quali L. 15 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 85 da versare al Fondo lire;

b) per i quantitativi residui, franco magazzino Consorzio agrario provinciale L. 30 al kg.;

delle quali L. 15 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 15 da versare al Fondo lire.

135. — *Assolcatori*, franco magazzino Consorzio agrario provinciale, L. 37.000 ciascuno;

delle quali L. 7000 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 30.000 da versare al Fondo lire.

136. — *Aratri Turnall*, franco magazzino Consorzio agrario provinciale L. 30.000 ciascuno;

delle quali L. 5000 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 25.000 da versare al Fondo lire.

137. — *Legname Peroba de Campos*, franco magazzino del consegnatario L. 35.000 al mc.;

delle quali L. 10.000 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 25.000 da versare al Fondo lire.

Viene stabilito come termine per il ritiro del legname il 15 dicembre 1947, trascorsa tale data il legname residuo sarà venduto a licitazione privata al prezzo base di L. 35.000 al mc.

138. — *Idrossido di sodio*. — Viene stabilita la vendita a licitazione privata al prezzo base di L. 50 al kg.

139. — *Pale per miniere e per carbone*, franco magazzino del consegnatario L. 300 ciascuna;

delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 290 da versare al Fondo lire.

140. — *Arnesi giacenti presso la « Siderurgica commerciale »*, scalpelli, pialle, apparecchi filettatori.

Viene disposta la vendita a licitazione privata senza prezzo base e con riserva di aggiudicazione.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(4908)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 novembre 1947, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Georg Knap Thestrup, Vice console onorario presso il Consolato di Norvegia a Genova.

(4907)

MINISTERO DEI TRASPORTI

5° Elenco di autovetture derequisite di proprietari sconosciuti

Quinto elenco di automezzi e motori derequisiti dalle Autorità alleate, giacenti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Roma (via Gaetà n. 3) e dei quali non è stato tuttora possibile rintracciare i proprietari:

Autovetture:

1) Alfa Romeo telaio n. 814255;
2) » » » » 814067;
3) Pachard, » » 343084;
4) » » » 880877.

Motori:

1) Lancia tipo 88, motore n. 11628;
2) » » 97, » » 3947;
3) » » 97, » » 7128;
4) » » 99, » » 18258;
5) Fiat » 108/C, » » 307261;
6) » » 108/C, » » 272650;
7) » » 1100, » » 218759;
8) » » 108, » » 018269;
9) » » 1500, » » 012844;
10) » » 1500, » » 069355;
11) » » 1500/B, » » 033883;
12) » » 500, » » 063987;
13) » » 500, » » 072604.

(4872)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 novembre 1947 - N. 214

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	76,575
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	61,50
Id. 5 % 1935	81,475
Redimibile 3,50 % 1934	69 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,20
Id. 5 % 1936	82,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	75,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,425
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,475
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,225
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,70
Id. 5 % convertiti 1951	95,075

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a dieci posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1940, col quale fu bandito un concorso per esami a venti posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1941, col quale i suddetti posti furono ridotti a dieci, riservando altrettanti posti a favore dei chiamati alle armi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 116412/12106 del 5 agosto 1947;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a dieci posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Possono partecipare al concorso:

a) coloro che nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 10 gennaio 1940 si siano trovati sotto le armi, nonchè coloro che per motivi dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso suddetto o raggiungere la sede di esame;

b) i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in ingegneria, o in fisica, o in chimica.

Sono ammessi anche i titoli di studio rilasciati dal cessato impero austro-ungarico, corrispondenti ad uno di quelli indicati nel precedente comma.

Art. 3.

I candidati di cui alle lettera *a*) dell'art. 1, dovranno dimostrare che, alla data del bando di concorso originario (10 gennaio 1940), erano in possesso del requisito dell'età per l'ammissione al concorso stesso, secondo le norme allora vigenti.

I candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, non dovranno aver superato, alla data del presente decreto, l'età di anni 38.

Detto limite è elevato ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti, già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25,

Ai sensi del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, e del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed al personale salariato, di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuti cinque anni di lodevole servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e telecomunicazioni, Servizio 2° - Segreteria - Ufficio concorsi, e corredate dei documenti relativi, dovranno essere consegnate o spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita dei concorrenti, del loro preciso domicilio o recapito, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) diploma originale di laurea, o copia autentica debitamente legalizzata, e certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultati dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) copia, in competente bollo, dello stato di servizio militare e del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare ed, in caso negativo, certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva con la prescritta legalizzazione;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, per gli aspiranti coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), purchè dai documenti stessi risulti la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, comprese le domande di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 6.

I concorrenti, che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*) del precedente art. 5 e copia, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato ed al personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, per fruire del beneficio dell'esenzione del limite di età, di cui all'ultimo comma dell'art. 3, dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, da cui risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso.

La copia dello stato matricolare ed il certificato di cui ai precedenti comma non sono richiesti per i concorrenti alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I concorrenti che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

Oltre a produrre i documenti indicati nell'art. 5, i concorrenti dovranno dimostrare di avere titolo a partecipare al concorso in base alle seguenti norme:

a) i concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, salvo che non rientrino in una delle categorie di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, dovranno comprovare di essersi trovati nelle condizioni previste dalla predetta lettera *a*) dell'art. 1 e che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso originario, bandito con decreto Ministeriale 10 gennaio 1940, possedevano tutti i requisiti per parteciparvi, requisiti che, all'infuori di quello dell'età, devono tuttora possedere;

b) i concorrenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 dovranno comprovare di essere in possesso di una delle qualifiche ivi indicate, nei modi stabiliti dai successivi comma del presente articolo.

I candidati ex combattenti e reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare di cui alla lettera *g*) dell'art. 5, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale dichiarazione potrà essere prodotta anche oltre il termine fissato per la presentazione degli altri documenti, ma non oltre la data delle prove orali del concorso, alle quali, in difetto, gli interessati non potranno essere ammessi.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure di un'attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti ed i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare il possesso di tali qualifiche con l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, da un'attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione, a seguito del riconoscimento di essa, da parte delle Commissioni competenti di cui al precedente comma.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Saranno ammessi al concorso con riserva quei candidati per i quali non sia ancora intervenuto il riconoscimento della qualifica, costituente titolo per l'ammissione al concorso a norma della lettera *b*), dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 8.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei documenti di cui al precedente art. 7 intestato a nome del padre.

Art. 9.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite, entro il termine di cui all'art. 4 e di quelle insufficientemente documentate non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tutti i documenti debbono essere uniti alla domanda. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio originale; in tal caso dovrà essere prodotto un certificato, in competente bollo, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati, che abbiano presentato documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, potranno fare riferimento ai documenti già prodotti, previa rinnovazione dei documenti scaduti di validità, ai sensi del quart'ultimo comma dell'articolo 5.

Ai candidati che saranno ammessi alle prove orali è data facoltà di produrre, prima di sostenere le prove stesse, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

Art. 10.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'art. 3 del presente decreto.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina nel ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo *A*), senza conseguirvi l'idoneità, fatta eccezione per i candidati ex combattenti e reduci dalla deportazione, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n 161.

Non possono, inoltre, partecipare al concorso coloro che abbiano partecipato senza conseguirvi l'idoneità al concorso originario, bandito con decreto Ministeriale 10 gennaio 1940.

Art. 11.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 13.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per la terza prova scritta, la Commissione esaminatrice detterà tre temi, uno per la materia dell'elettrotecnica, il secondo per quella delle costruzioni, il terzo per chimica fisica ed elettrochimica.

Il concorrente dovrà svolgere uno solo dei tre temi a sua scelta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale la Commissione non interrogherà il concorrente nelle materie da lui scelte nella 3ª prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario e con un assegno mensile, da stabilire, non eccedente il 12° dello stipendio iniziale del grado 10° di gruppo *A*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 ed 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che appartengano al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato saranno esonerati dal prestare periodo di prova qualora abbiano esercitato mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti per un periodo non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio in prova entro il termine e nella residenza loro assegnata saranno considerati dimissionari, senza bisogno di diffida, ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 15.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori tecnici (grado 10° di 1ª categoria, gruppo *A*) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1947

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947
Registro Uff. risc. poste n. 16, foglio n. 308. — MANZELLA

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

Materie di esame scritto.

1. — Matematica.

a) Nozioni sui numeri complessi - Formula di Moivre.

b) Calcolo differenziale: Funzioni di una o più variabili - Derivate e differenziali delle funzioni di una o più variabili, esplicite, implicite e composte. Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di Maclaurin.

Applicazioni alle funzioni esponenziali, circolari ed iperboliche. Massimi e minimi. Applicazioni alle curve ed alle superfici.

c) Calcolo integrale: definizione dell'integrale. Regole di integrazione. Integrali di differenziali razionali, irrazionali, trascendenti.

Applicazioni e misure geometriche: lunghezze, aree piane. Integrali multipli: aree e volumi.

Equazioni differenziali - Equazioni di 1° ordine fra due variabili. Tipi più comuni; equazioni lineari a coefficienti costanti.

d) Elementi di calcolo vettoriale: Somme di vettori. Prodotto di un vettore per numero reale. Coordinate dei vettori. Prodotto interno e prodotto vettoriale. Applicazione alla geometria e alla trigonometria. Derivate dei vettori. Gradiente - Rotazione - Divergenze.

c) Nozioni sulle funzioni iperboliche.

2. — Fisica - Teoria delle trasmissioni T.T. con e senza fili - Radio tecnica.

a) Fisica.

Acustica; produzione e propagazione dei suoni; teorema di Newton; principio di Huygens, riflessione. Caratteri distintivi dei suoni. Composizione dei suoni. Legge di Fourier. Interferenza e battimenti. Risonanza acustica. Scala musicale; voce ed udito. Ottica: emissione e propagazione della energia raggiante. Riflessione e rifrazione della luce. Spettroscopia. Assorbimento della energia raggiante. Assorbimento, diffrazione e polarizzazione della luce. Fotometria. Elettricità e magnetismo: azioni elettriche. Capacità elettrica, condensatori. Azioni magnetiche. Corrente elettrica. Fenomeni elettrolitici e teoria della pila. Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica. Induzione elettromagnetica. Potenziale elettrodinamico. Coefficienti di induzione. Unità di misura. Circuiti a corrente alternata. Elettroni. Campo newtoniano; funzione potenziale. Flusso uscente da una superficie chiusa. Divergenza. Teorema di Stockes. Equazioni di Poisson e Laplace.

b) Teoria delle trasmissioni T.T. con e senza fili. Equazione di Maxwell. Propagazione per onde piane. Teorema di Pointing. Circuiti a costanti concentrate con resistenza e induttanza in serie; resistenza e capacità in serie; resistenza induttanza e capacità in serie nei casi di f. e m. e costante e di f. e m. armonica semplice; periodo transitorio e di regime. Impedenza. Risonanza. Circuiti e costanti elettriche uniformemente distribuite.

Equazione dei telegrafisti. Casi particolari in cui uno o più delle costanti siano nulle. Linea uniforme di lunghezza infinita. Linea finita in corto circuito e linea aperta alla estremità ricevente. Impedenza delle linee. Valori delle correnti in arrivo per date correnti in partenza. Linee artificiali. Circuiti telefonici aerei e in cavo. Attenuazione e distorsione. Induzione mutua fra circuiti. Propagazione delle correnti nei cavi sottomarini. Valvole termoioniche e loro impiego come generatrici, amplificatrici e modulatrici. Generalità sui quadripoli; filtri elettrici.

c) Radiotecnica.

Costanti dei circuiti. Resistenza in alta frequenza. Effetto della pelle. Induttanza capacità. Circuito semplice e circuiti accoppiati. Fenomeni di risonanza. Circuiti con costanti distribuite. Aerei. Linee di alimentazione in alta frequenza. Fili di Lecher. Teoria del dipolo hertziano. Fenomeni di propagazione. Apparecchi tipo radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi: principî e schemi. Modulazione. Cenni sulle misure radiotecniche. Misure di frequenza. Ondametri. Cenni sulla tecnica delle onde cortissime. Aerei direttivi. Sistemi a fascio. Moltiplicazione della frequenza. Amplificazione della potenza. Radiogoniometria.

3. — 1° tema: Elettrotecnica generale:

a) Teoria particolareggiata della dinamo e dei motori a corrente continua. Alternatori. Trasformatori. Motori a corrente alternata. Illuminazione elettrica. Trasporti di energia. Raddrizzatori.

b) sistemi di misure elettriche e magnetiche. Misure di corrente di voltaggi e di potenze. Misure di piccole, medie e grandi resistenze. Misure di capacità e di induttanza. Cenno sulla teoria degli errori. Prove di collaudo del macchinario elettrico.

2° Tema: Costruzioni:

a) Meccanica applicata alle costruzioni; elasticità, sollecitazioni semplici e composte. Travi reticolate, travi continue, archi, telai.

Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro. Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'elisse di elasticità. Spinta delle terre. Muri di sostegno.

b) Materiali da costruzione. Materiali naturali. Pietre. Caratteri litologici e requisiti costruttivi. Materiali metallici. Legnami. Materiali artificiali. Laterizi. Calci e cementi. Calcestruzzi. Gesso. Bitume e asfalti. Materiali per pavimenti e rivestimenti.

Costruzione in legno, ferro, muratura e cemento armato. Elementi delle costruzioni. Unioni chiodate e saldate. Solai, incavallature, tetti cupole, intelaiature di edifici. Fondazioni. Resistenze dei terreni. Palificazioni.

Architettura tecnica. Tipi di edifici pubblici e di case di abitazione civili.

3° Tema: Chimica:

a) Chimica fisica.

Principî di termodinamica. Processi riversibili e processi inversibili. Entropia. Formula di Clayperon. Principio di Le Chatelier. Stato gassoso. Teoria cinetiva dei gas. Equazione di Van der Vaals. Gas a molecole monoatomiche.

Stato liquido. Tensione superficiale. Tensione di vapore dei liquidi. Fenomeni critici relativi alla liquefazione dei gas. Evaporazione ed ebollizione. Soprariscaldamento dei liquidi.

Vapori soprasaturi.

Stato solido. Stato cristallizzato. Fusione. Variazione del punto di fusione con la pressione. Tensione di vapore dei solidi. Modificazioni cristalline polimorfe. Stati metastabili (soprafusione).

Pressione osmotica: leggi e formule relative. Misura diretta e indiretta della pressione osmotica e determinazione dei pesi molecolari.

Cristalloidi e colloidi. Soluzione. Curve di solubilità. Pseudo soluzioni e loro proprietà.

Reazioni chimiche. Velocità di reazione. Reazioni totali e reazioni limitate. Catalisi. Equilibri chimici in sistemi fluidi, diluiti, omogenei e a temperamento costante. Legge delle masse.

Equazione d'equilibrio.

Termochimica. Reazioni esotermiche e endotermiche. Legge di Hess. Reazioni brusche e reazioni esplosive. Onda esplosiva.

Misure termochimiche. Misure dell'affinità chimica. Legge di Nernst e sue applicazioni.

Equilibri eterogenei. Liquidi interamente miscibili e liquidi parzialmente miscibili. Leghe metalliche. Miscugli eutetici. Regola delle fasi per sistemi da una a quattro fasi.

b) Elettrochimica.

Relazione fra energia ed energia elettrica. Regola di Thomson. Elementi inversibili. Formula di Helmholtz. Unità elettromagnetiche. Leggi dell'elettrolisi. Teoria della dissociazione elettrolitica. Conducibilità degli elettroliti e sua determinazione.

Velocità e mobilità degli ioni. Legge dell'indipendente mobilità degli ioni. La pressione osmotica per le soluzioni di elettroliti. Dissociazione elettrolitica dell'acqua. Calcolo del pH. Solventi diversi dell'acqua. Diffusione degli elettroliti.

Equilibri elettrolitici omogenei. Legge della diluizione. Costanti di dissociazione. Acidi e basi forti e deboli. Idrolisi e sua determinazione in base alla conducibilità. Teoria degli indicatori.

F.e.m. di polarizzazione. Calore secondario dei voltametri. Affinità e forza elettromotrice. Calcolo della f.e.m. della pila a gas.

Teoria osmotica della pila. Differenza di potenziale fra due soluzioni. Formule di Nernst e di Plank. Differenza di potenziale fra un metallo e una soluzione del suo sale. Pile a solfato di rame.

Decomposizione elettrolitica. Polarizzazione anodica e catodica. Tensione di decomposizione. Calore di ionizzazione. Relazioni secondarie agli elettrodi.

Processi di riduzione e di ossidazione agli elettrodi dei voltametri. Perossidazioni anodiche. Riduzioni catodiche. Accumulatori elettrici.

Analisi elettrolitiche. Raffinazione del rame. Processi elettrolitici per casi speciali come produzione di ossidi di piombo, di biacche, di permanganato potassico, ecc.

Galvanostegia e galvanoplastica - elettrosiderurgia - elettrometallurgica dell'alluminio.

Il concorrente deve svolgere uno solo dei tre temi, a sua scelta.

Materia di esame orale.

Oltre le predette materie di cui agli esami scritti, fatta eccezione di quelle non prescelte nella terza prova scritta:

nozioni di contabilità generale dello Stato.

(4825) Visto, *il Ministro*: MERLIN

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a trecentottantasette posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 2 dicembre detto anno, con il quale è stato bandito un concorso per esame a trecentottantasette posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*), riservato ai reduci;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 1947, n. 124180/12106.2.6/1.3.1., concernente il diario del concorso suindicato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a trecentottantasette posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 4 ottobre 1946, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22 e 23 dicembre 1947, alle ore 8.

Roma, addì 30 ottobre 1947

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1947

(4916)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione centrale per la revisione delle prove scritte degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1947, con il quale è stata fissata la data per le prove scritte degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione centrale che dovrà procedere alla revisione delle prove scritte;

Visto l'art. 2 del regio decreto 14 gennaio 1929, n. 1980;

Decreta:

La Commissione centrale per la revisione delle prove scritte degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale è costituita come appresso:

1) dott. prof. Michele La Torre, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

2) dott. prof. Giovanni Ortolani, docente di diritto amministrativo, componente;

3) dott. Stefano Pes, vice prefetto capo della Divisione segretari comunali, componente;

4) rag. Antonio Omaggio, ispettore superiore di ragioneria addetto al Ministero dell'interno, componente;

5) rag. Dante Cosi, segretario comunale, componente.

Il dott. Michele Ciasdomo, capo sezione addetto al Servizio del personale dei segretari comunali eserciterà le funzioni di segretario.

Roma, addì 6 novembre 1947

(4917) p. *Il Ministro*: MARAZZA

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a trentasette posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 21 luglio 1947, col quale venne bandito un concorso per titoli a trentasette posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci;

Considerata la necessità di prorogare i termini utili per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a trentasette posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, bandito con decreto Ministeriale 10 aprile 1947, è prorogato a tutto il 17 gennaio 1948.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1947
Registro Finanze n. 13, *foglio n.* 335. — LESEN

(4913)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'8 luglio 1947, col quale venne bandito un concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci;

Considerata la necessità di prorogare i termini utili per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, bandito con decreto Ministeriale 10 marzo 1947, è prorogato a tutto il 3 gennaio 1948.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1947
Registro Finanze n. 13, *foglio n.* 336. — LESEN

(4914)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.